

DETERMINAZIONE DSAI/35/2019/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA
SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 settembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

- (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 281/2014/R/idr recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito 5 Astigiano Monferrato” (di seguito: deliberazione 281/2014/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
 - l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 170/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 170/2018/E/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI composta da quattro file – fileGestore, fileATO,

fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;

- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che l'incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno t va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno t medesimo;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- l'articolo 32, comma 1, del MTT prevede che la componente di costo relativa ai costi operativi efficientabili (CO_{eff}^{2011}) sia definita sottraendo ai costi della produzione le poste rettificative, tra cui alcune voci di ricavo così come riportate nel prospetto di raccolta dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr nonchè i costi operativi esogeni tra i quali sono ricompresi, tra gli altri, gli oneri locali ivi elencati a titolo esemplificativo;
- l'articolo 25, comma 1, del MTI stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 1, del MTI, i costi operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano definiti sulla base dei costi operativi efficientabili dell'anno 2013 inflazionati;
- l'articolo 13, comma 2, del MTI – 2 prevede che le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse; il successivo comma 3 prevede che sono incluse le immobilizzazioni in corso (LIC) del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- l'articolo 23, comma 1, del MTI – 2 stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, del MTI – 2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 1, del MTI – 2, i costi

operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati;

- l'articolo 28, comma 1, del MTI e l'articolo 27, comma 1, del MTI – 2 prevedono che negli altri costi operativi (CO^a_{altri}) siano ricompresi i costi denominati CO^a_{res} che includono, tra l'altro, gli oneri locali ivi elencati a titolo esemplificativo;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del MTI – 2, ai fini del calcolo delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, il gestore del SII è tenuto a dichiarare, per ciascun anno a e per ciascuna tipologia di utente, le variabili di scala effettivamente rilevate, riferite all'anno $(a - 2)$;
- ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del MTI – 2, nel calcolo del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) degli anni 2016-2019, è ricompresa, tra le componenti a conguaglio Rc^a_{tot} relative agli anni $a - 2$, la componente Rc^a_{VOL} derivante dallo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $a - 2$, conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore g^{a-2} ;
- l'articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, l'articolo 16, comma 9, del MTI e l'articolo 14, comma 8, del MTI – 2 stabiliscono, ai fini delle determinazioni tariffarie, rispettivamente, 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019 che, per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili e riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- nelle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffaria MTI, l'Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato (di seguito: Ente d'Ambito) ha specificato che nella voce "Altri oneri locali" della predisposizione tariffaria era stata valorizzata, per ciascuno dei gestori (tra cui Acquedotto Valtigione S.p.A., gestore del SII in 35 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 (ATO 5) Astigiano Monferrato), una quota parte relativa al "*Fondo Progetti Strategici, specifico dell'Ato5, costituito con Deliberazione della Conferenza Ato5 53/2005*" e che "*con tale fondo si è voluta creare una cassa comune per poter contribuire a realizzare quegli investimenti strategici per l'intero territorio dell'Ato e non solo per il singolo Gestore. Ciò è stato necessario in quanto nell'ATO 5 operano 4 distinti Gestori e (...) occorre avere una visione complessiva d'Ambito*"; inoltre l'Ente d'Ambito ha precisato che il fondo "*è stato alimentato dai Gestori, a far data dal 2006*" e che il versamento è stato effettuato "*inizialmente all'Ato e poi alla Società Consortile tra i Gestori – SIAM*", garantendo che "*le risorse per onorare la copertura del fondo progetti strategici*" siano state valorizzate in maniera tale da "*evitare di considerare due volte il costo dell'investimento*" (deliberazione 281/2014/R/IDR).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 170/2018/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri

soggetti competenti, per accertare, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l’applicazione delle tariffe all’utenza per gli anni 2012-2019 e l’efficienza del servizio di misura;

- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 18 – 22 marzo 2019, una verifica ispettiva presso Acquedotto Valtigione S.p.A. (di seguito: Acquedotto Valtigione o società);
- dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché della nota del 23 aprile 2019 (acquisita con prot. Autorità 10487), è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 29, comma 1, del MTI – 2, la società, come dalla stessa ammesso, ha dichiarato ai fini della predisposizione delle tariffe degli anni 2016-2019, volumi fatturati dei servizi di fognatura e depurazione inferiori a quelli effettivi; in particolare, la società non ha dichiarato circa l’8% dei volumi dei citati servizi degli anni 2014 e 2015 per il calcolo delle tariffe 2016-2017, né circa il 50% dei volumi dei citati servizi degli anni 2016 e 2017 per l’aggiornamento biennale delle tariffe 2018-2019 (estrazione doc. RDT2016 nonché nota del 23 aprile 2019 e relativo allegato 3.12);
 - ii. in violazione dell’articolo 32, comma 1, del MTT, dell’articolo 25, comma 2, del MTI e dell’articolo 23, comma 2, del MTI – 2, la società ha dichiarato tra i costi operativi del ModCo i costi relativi a lavori conto terzi, afferenti al SII, nonostante abbia indicato i relativi ricavi esclusivamente in corrispondenza delle attività non idriche (punto 3.7 della *check list* e doc. 3.6.a allegato);
 - iii. in violazione dell’articolo 32, comma 1, del MTT, dell’articolo 28, comma 1, del MTI e dell’articolo 27, comma 1, del MTI – 2, la società non ha permesso la corretta determinazione della detrazione da apportare agli oneri locali degli anni 2012-2019 nella misura dei costi di capitale (*Capex*) risultanti dagli investimenti realizzati dalla società al 2013 tramite il Fondo Progetti Strategici (FPS); in particolare, come risulta dalle dichiarazioni della società, nella stratificazione degli investimenti realizzati tramite il FPS, nel saldo LIC, sono stati valorizzati come ancora in corso al 2011, i lavori di “adeguamento impianto esistenti per ottimizzazione servizio idrico (interconnessione CCAM)”, nonostante gli stessi fossero già in esercizio al 2009 (punto 3.11 della *check list* e doc. 3.11.a e 3.11.b allegati).
 - iv. in violazione dell’art. 13, comma 3, del MTI – 2, la società, come dalla stessa ammesso, ha incluso alla voce Saldo LIC per gli anni 2015 e 2016, gli importi relativi ai lavori inerenti la voce “COSTRUZ. PASSERELLA X CONDOTTA SUL TORRENTE BORBORE” i cui saldi erano invariati da oltre cinque anni, includendone il valore nel calcolo dei costi di capitale riconosciuti con le tariffe 2017-2018 (punto 3.3 della *check list* e doc. 3.3.a e 3.3.c allegati);
 - v. in violazione dell’articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, dell’articolo 16, comma 9, del MTI, dell’articolo 14, comma 8, del MTI – 2 nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la società ha indicato nel

ModStratificazione del FileAto, per gli anni 2006-2010, i cespiti di cui alla categoria n. 5 (relativi alle categorie aziendali nn. 6,18, 35, 37, 45, 47 e 48) in corrispondenza dell'anno di prima capitalizzazione anziché in corrispondenza dell'anno *t* di entrata in esercizio (punto 3.2 della *check list* e doc. 3.2.b allegato nonché Registro Beni ammortizzabili – esercizio 2011).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Acquedotto Valtigione;
- le condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con la regolazione del SII posta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario nonché della completezza e correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2017 sia pari a euro 9.294.449;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro centonovantacinquemila (195.000).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Acquedotto Valtigione S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro centonovantacinquemila (195.000);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una

- banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento ad Acquedotto Valtiglione S.p.A. (Partita Iva 00073940058) mediante PEC all'indirizzo acquedottovaltiglione@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 12 settembre 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro